

**GRUPPO
IACOLINO SRL E
SOCIETA'
CONTROLLATE**

**Modello di
Organizzazione,
Gestione e Controllo
ai sensi del D. Lgs. 8
giugno 2001, n. 231**

**REATI
PRESUPPOSTO**

REV. Maggio 2026

INDICE

1. PREMESSA	3
2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	3
2.1 ARTICOLO 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.....	3
2.2. ARTICOLO 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione.....	4
2.3 ARTICOLO 25-DECIES - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	5
3. REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI	7
3.1 ARTICOLO 25-TER - Reati societari.....	7
3.2 ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES - Reati tributari.....	9
4. REATO DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	10
4.1 ARTICOLO 25-SEPTIES - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	11
5. REATI AMBIENTALI	11
5.1 ARTICOLO 25-UNDECIES - Reati ambientali	13
6. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	17
6.1 ART. 25-OCTIES - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	17
7. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	18
7.1 ARTICOLO 25-DUODECIES - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	18
8. REATI DI ABUSO DI MERCATO	18
8.1 ARTICOLO 25-SEXIES - Abusi di mercato	19
9. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	19
9.1 ARTICOLO 24-BIS - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	19
10. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	21
10.1 ARTICOLO 24-TER - Delitti di criminalità organizzata.....	21
11. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	21
11.1 ARTICOLO 25-NOVIES - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	22
12. REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETA, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO	22
12.1 ARTICOLO 25-BIS - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	22
13. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	23
13.1 ARTICOLO 25-BIS.1 - Delitti contro l'industria e il commercio	23
14. REATI REALIZZATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE ALL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA.....	24
14.1 ARTICOLO 25-QUATER - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	24
14.2 ARTICOLO 25-QUATER.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)	25
14.3 ARTICOLO 25-QUINQUES - Delitti contro la personalità individuale	26

14.4 ARTICOLO 25-TERDECIES - Razzismo e xenofobia	27
15. REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO APPARECCHI VIETATI	27
15.1 ARTICOLO 25-QUATERDECIES - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	27
16. REATI TRANSNAZIONALI	27
17. REATO DI CONTRABBANDO	28
17.1 ARTICOLO 25-SEXIESDECIES - Contrabbando	28
18. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	30
18.1 ARTICOLO 25-OCTIES.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	30
19. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	31
19.1 ARTICOLO 25-SEPTIESDECIES - Delitti contro il patrimonio culturale	31
20. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	32
20.1 ARTICOLO 25-DUODEVICIES - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	32
21. DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	32
21.1 ARTICOLO 25-UNDEVICIES - Delitti contro gli animali.....	33
22. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA	33
22.1 ARTICOLO 25-OCTIES.2 - Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea	33

1. PREMESSA

Il presente allegato ha lo scopo di andare a delineare i Reati Presupposto disciplinati dal Decreto Legislativo 231 del 2001 richiamando, nello specifico, le fattispecie ivi richiamate. La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1 ARTICOLO 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 316-bis codice penale (Malversazione di erogazioni pubbliche);**
- **Articolo 316-ter codice penale (Indebita percezione di erogazioni pubbliche);**
- **Articolo 353 codice penale (Turbata libertà degli incanti);**
- **Articolo 353-bis codice penale (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente);**
- **Articolo 356 codice penale (Frode nelle pubbliche forniture);**
- **Articolo 640 codice penale (Truffa);**
- **Articolo 640-bis codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);**
- **Articolo 640-ter codice penale (Frode informatica);**
- **Articolo 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Frode in agricoltura)** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.

2.2. ARTICOLO 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 314 codice penale (Peculato);**
- **Articolo 314-bis codice penale (Indebita destinazione di denaro o cose mobili);**
- **Articolo 316 codice penale (Peculato mediante profitto dell'errore altrui);**
- **Articolo 317 codice penale (Concussione);**
- **Articolo 318 codice penale (Corruzione per l'esercizio della funzione);**
- **Articolo 319 codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);**
- **Articolo 319-bis codice penale (Circostanze aggravanti);**
- **Articolo 319-ter codice penale (Corruzione in atti giudiziari);**
- **Articolo 319-quater codice penale (Induzione indebita a dare o promettere utilità);**
- **Articolo 320 codice penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);**
- **Articolo 321 codice penale (Pene per il corruttore);**
- **Articolo 322 codice penale (Istigazione alla corruzione);**
- **Articolo 322-bis codice penale (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla**

corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);

- **Articolo 346-bis (Traffico di influenze illecite).**

È necessario, in questa sede, riportare la nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio:

- **Art. 357 c.p. Pubblico Ufficiale (P.U.):** colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della PA (ASP, Regione Siciliana e/o altri Enti Pubblici) attraverso poteri autoritativi o certificativi. È irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez. VI n. 172191/85);
- **Art. 358 c.p. Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.)** è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

2.3 ARTICOLO 25-DECIES - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

La fattispecie di reato espressamente richiamata dal suddetto articolo è quella di cui all'articolo **377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)**, il quale era già previsto e punito indirettamente dal D. Lgs. n. 231/2001, ma solo come reato transnazionale, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 146 del 16 marzo 2006.

La Legge n. 190 del 2012

La normativa in tema di *“prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”*, prevista dalla **legge 190/2012 (Legge Severino)**, ha registrato, nel corso degli anni, alcune importanti novità legislative, nonché delle pronunce da parte delle Autorità ivi preposte quale conseguenza di tutta una serie di tavoli tecnici istituiti a fine 2014.

Tutto ciò normando espressamente l'estensione del perimetro alle società direttamente o indirettamente controllate dalla Pubblica Amministrazione.

La predetta legge 190 del 2012 ha, tra l'altro, introdotto l'obbligo per le singole pubbliche amministrazioni di redigere un **“piano di prevenzione della corruzione”** che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio (art.1 co.5); tale piano deve essere redatto in conformità alle linee guida approvate dalla Commissione nazionale per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni

(CIVIT) che ai sensi della legge 125/2013 ha assunto la nuova denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC).

Le misure introdotte dalla legge n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni.

La Legge n. 3 del 2019

L'art. 1, comma 9, della l. 3/2019 recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" (*legge Spazzacorrotti*) ha apportato alcune modifiche al d.lgs. 231/2001, ampliando la gamma dei reati-presupposto indicati dall'art. 25 del d.lgs. 231/2001, in particolare ha inserito nell'elenco dei reati presupposto il **reato di traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p.**

Inoltre, con la legge "Spazzacorrotti" sono state inasprite le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per alcuni reati contro la PA (concussione; corruzione propria, semplice e aggravata dal rilevante profitto conseguito dall'ente; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; dazione o promessa al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità da parte del corruttore; istigazione alla corruzione), con l'applicazione di una differente forbice edittale a seconda della qualifica del soggetto colpevole, novellando anche il **comma 5** dell'art. 25 del d.lgs. 231/2001.

Al fine di spingere le imprese a collaborare con la giustizia, la novella ha inserito il **comma 5-bis** all'art. 25, prevedendo la possibilità di beneficiare di misure interdittive nella misura ordinaria di cui all'articolo 13, comma 2 del d.lgs. 231/2001 per l'ente che, prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato ed abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

La stessa legge, ha modificato anche l'art. 51 del d.lgs. 231/2001, sostituendo il rinvio all'art. 13, comma 2 con la diretta indicazione della durata delle misure cautelari, che resta immutata rispetto alla disciplina previgente (in particolare, la durata delle misure cautelari non può essere superiore a 1 anno o, se comminata dopo la sentenza di condanna in primo grado, a 1 anno e 4 mesi).

La novella legislativa conferma il ruolo essenziale che assume la disciplina in materia di responsabilità da reato degli enti nell'ambito della lotta alla corruzione. Come dimostrato dalla esperienza giudiziaria, infatti, capita di frequente che i fenomeni corruttivi si innestino all'interno di attività imprenditoriali, in quanto la gestione "illecita" dei fondi pubblici da un lato consente all'azienda di usufruire di commesse dal valore elevato e di avere, pertanto, un canale di profitto privilegiato e, dall'altro, garantisce al pubblico funzionario infedele un modo per ottenere vantaggi indebiti. Per tale ragione, quindi, fin dall'entrata in vigore del d.lgs. 231/2001, uno degli ambiti più rilevanti della disciplina è stato proprio quello dei reati contro la pubblica amministrazione.

La Legge n.114 del 2024

La legge n. 114 del 2024, la cd. *Riforma Nordio* reca "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare*"

La legge è entrata in vigore il 25 agosto 2024 ad eccezione delle disposizioni relative alla composizione collegiale del giudice per l'applicazione della custodia cautelare in carcere che entreranno invece in vigore tra due anni, il 25 agosto 2026.

Il provvedimento **abroga il delitto di abuso d'ufficio**, previsto dall'articolo 323 del codice penale, e **modifica l'art. 346-bis c.p.**, che disciplina il reato di traffico di influenze illecite; in particolare il nuovo articolo in questione circoscrive le fattispecie penalmente rilevanti, prevedendo che sia necessario, per integrare il reato, utilizzare (e non più solo sfruttare o vantare) relazioni esistenti (e non più anche asserite) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. La nuova fattispecie, inoltre, prevede che l'utilizzo delle relazioni debba essere diretto "*intenzionalmente allo scopo*" descritto dall'articolo, pertanto, viene introdotto una forma di dolo intenzionale. Le novità riguardano anche l'utilità **oggetto della remunerazione**, che ora deve essere solo "economica" per potersi considerare integrato il reato.

Va, infine, considerato che il comma 2 del nuovo art. 346-bis c.p. introduce la definizione di **“altra mediazione illecita”**, ossia quella realizzata *“per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito”*.

Tra le altre novità rilevanti, si segnala all’art. 2 della Legge 114/2024:

- Il divieto di acquisizione delle intercettazioni intercorse tra l’imputato e il proprio difensore;
- Il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se questo non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento;
- L’indicazione al PM di dare indicazioni e vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini;
- In caso di applicazione di misure cautelari personali, la previsione che si proceda con l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari;
- La previsione che il giudice per le indagini preliminari decida in composizione collegiale l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (tale misura è tuttavia rinviata al 2026).

D.L. n. 48 dell’11 aprile 2025

Il Decreto Legge 46/2025 recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”*, convertito dalla L. n.80 del 9 giugno 2025, ha introdotto modifiche nel reato di truffa di cui all’**art. 640 c.p.** rientrante **nell’art. 24 del D.Lgs 231/01**. In particolare, al secondo comma, il numero 2-bis è abrogato e dopo il secondo comma è inserito il seguente, *“Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.”* Al terzo comma sono aggiunte, infine, le seguenti parole: *“, e dal terzo comma”*. Proseguendo l’analisi del D.L. n. 48/2025 e focalizzando ora l’attenzione al testo della L. 9.6.2025 n. 80, entrato in vigore dal 10.6.2025, esso all’art. 24 ha disposto ***“Modifiche all’articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche”***.

3. REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI

3.1 ARTICOLO 25-TER - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall’articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall’articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;
- s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 2621 codice civile (False comunicazioni sociali);**
- **Articolo 2621-bis codice civile (Fatti di lieve entità);**
- **Articolo 2622 codice civile (False comunicazioni sociali delle società quotate);**
- **Articolo 2623 codice civile (Falso in prospetto) - *Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;***
- **Articolo 2624 codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) - *Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;***
- **Articolo 2625 codice civile (Impedito controllo);**
- **Articolo 2626 codice civile (Indebita restituzione dei conferimenti);**
- **Articolo 2627 codice civile (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve);**
- **Articolo 2628 codice civile (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante);**
- **Articolo 2629 codice civile (Operazioni in pregiudizio dei creditori);**
- **Articolo 2629-bis codice civile (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi);**

- **Articolo 2632 codice civile (Formazione fittizia del capitale);**
 - **Articolo 2633 codice civile (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori);**
 - **Articolo 2635 codice civile (Corruzione tra privati);**
 - **Articolo 2635-bis codice civile (Istigazione alla corruzione tra privati);**
 - **Articolo 2636 codice civile (Illecita influenza sull'assemblea);**
 - **Articolo 2637 codice civile (Aggiotaggio);**
 - **Articolo 2638 codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);**
 - **Articolo 54 (False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare)**
- Decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19** (Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)

3.2 ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES - Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);**
- **Articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici);**
- **Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione infedele);**
- **Articolo 5 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Omessa dichiarazione);**
- **Articolo 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);**
- **Articolo 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Occultamento o distruzione di documenti contabili);**
- **Articolo 10-quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Indebita compensazione);**
- **Articolo 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)**

4. REATO DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

La Legge 3 agosto 2007, n. 123 rubricata *“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega del Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”*, in vigore dal 25 agosto 2007, ha apportato grandi modifiche nel nostro sistema normativo. Da un lato l'art. 9 della 123/2007, **introducendo con l'art. 25-septies**, ha ampliato la disciplina nel D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 anche ai reati colposi; dall'altro in attuazione dell'art. 1 della legge 123/2007 è stato emanato il **Testo Unico sulla Sicurezza** D.lgs. 81/2008 che all'art.30, comma 5, fa espresso richiamo ai Modelli di Organizzazione e di Gestione aziendale.

Successivamente, **la legge 215/2021** ha apportato una serie di modifiche al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro disciplinato dal D. Lgs. 81/08. Innanzitutto, tra le novità introdotte dalla Legge 215/2021, vi è la modifica delle competenze in tema di vigilanza in materia di salute e sicurezza, attribuendole complessivamente anche all'Ispettorato (INL) ed equiparandole a quella finora spettante al sistema delle Regioni. Viene riscritto anche l'articolo 14 del D.lgs. 81/2008 in tema di sospensione dell'attività imprenditoriale, il quale, al ricorrere dei nuovi presupposti introdotti dalla Legge n. 215/2021, deve ora essere applicato senza alcuna forma di discrezionalità da parte dell'Amministrazione competente.

Il legislatore è, inoltre, intervenuto in maniera incisiva sulla figura del **Preposto**, i cui obblighi vengono resi notevolmente più stringenti, prevedendo in particolare:

- che il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale;
- in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori;

- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- l'aggiornamento del corso di formazione per la figura di preposto dovrà inoltre essere svolto ogni due anni e non più ogni 5 anni come avveniva in precedenza.

Per quanto riguarda il **Datore di Lavoro** viene, in primo luogo, introdotto l'obbligo penalmente sanzionato di individuare formalmente il/i preposti (si rimette alla contrattazione la possibilità della previsione di un emolumento per lo svolgimento dell'attività di vigilanza). Inoltre, diventa obbligatoria la sua formazione adeguata e specifica in materia di salute e sicurezza.

Viene inoltre previsto che gli interventi di **addestramento** effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato, nel quale saranno indicati: le generalità dell'addestratore e del lavoratore, l'elenco dei DPI, attrezzature, impianti e sostanze su cui è stato effettuato l'addestramento, il periodo di addestramento e l'esito dell'addestramento stesso.

La "persona esperta" che potrà provvedere all'addestramento delle nuove risorse o all'utilizzo di un nuovo macchinario, potrà essere identificata nella figura del Preposto, in un lavoratore esperto o in un tecnico installatore o formatore della ditta produttrice o installatrice dell'attrezzatura per la quale viene svolto l'addestramento.

4.1 ARTICOLO 25-SEPTIES - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 589 codice penale (Omicidio colposo);**
- **Articolo 590 codice penale (Lesioni personali colpose).**

5. REATI AMBIENTALI

L'art.25-undecies "Reati ambientali" è stato introdotto tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/01 con il **D.lgs. 7 luglio 2011, n.121**, con il quale lo Stato Italiano ha recepito le direttive 2008/99/CE (del 19.11.2008 sulla tutela penale dell'ambiente) e 2009/123/CE (del 21.10.2009 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni), integrando e modificando le fattispecie dei reati ambientali già previsti nel nostro ordinamento, tanto nel Codice penale, quanto nelle leggi speciali e, in particolare, nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (T.U. Ambiente).

È opportuno precisare che per danno ambientale unito al conseguente obbligo di ripristino, ex art. 300 e ss T.U. Ambientale (D. Lgs. 152/2006), si intende “*qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*”; ciò premesso appare evidente che alcune delle fattispecie di reato, cui è riconducibile la responsabilità amministrativa degli enti, consistono in violazioni di natura puramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato, realizzandosi così una forte anticipazione della tutela penale, volta a sanzionare comportamenti prodromici alla realizzazione di fatti dannosi.

Un rilevante rafforzamento della tutela penale dell'ambiente è stato successivamente realizzato con la **Legge 22 maggio 2015, n. 68**, che **ha introdotto nel Codice Penale il Titolo VI-bis «Dei delitti contro l'ambiente»**, tipizzando nuove fattispecie di reato quali l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, i delitti colposi contro l'ambiente, il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività, nonché specifiche ipotesi aggravate e misure sanzionatorie accessorie. La medesima **legge ha ampliato il novero dei reati presupposto rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001**, incidendo in modo significativo sul sistema di responsabilità degli enti.

Va detto, inoltre, che il Ministero della Giustizia con decreto di Dicembre 2015 ha approvato le Linee Guida di FISE Assoambiente (l'Associazione Imprese Servizi Ambientali di Confindustria), dove al capitolo IV è scritto: “*Con l'estensione del D.Lgs. n. 231/2001 ai reati ambientali, i Sistemi di Gestione Ambientale conformi allo Standard internazionale ISO 14001 o al Regolamento comunitario 1221/2009-EMAS possono certamente rappresentare degli utili strumenti per le imprese. Attraverso l'efficace attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della ISO 14001 l'impresa, mantenendo l'efficienza dei processi produttivi e preservando il valore aziendale, è in grado di tenere sotto controllo i rischi ambientali, in ottemperanza alla legge e di pianificare ed attuare in modo coerente politiche orientate alla sostenibilità, con benefici diffusi in termini di coinvolgimento del personale, di miglioramento dei rapporti con terze parti interessate, di risparmio di risorse e riduzione dei costi.*”

In tale contesto, il legislatore ha progressivamente rafforzato il principio di responsabilità dell’“operatore”, inteso come “*qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che eserciti o controlli un'attività professionale avente rilevanza ambientale o che disponga di poteri decisionali in ordine agli aspetti tecnici, organizzativi o finanziari dell'attività stessa*”. A tali soggetti sono imposti obblighi di prevenzione, informazione, messa in sicurezza e ripristino, anche in presenza di una mera minaccia di danno ambientale.

Più recentemente, è intervenuta la **Riforma Ambientale (D. L. 8 agosto 2025, n. 116 convertito in L. n. 147/2025 cd. “Terra dei Fuochi”)** che ha ampliato il catalogo dei reati ambientali e, soprattutto, ha introdotto la sanzione dell'interdizione definitiva dall'attività per la *sistematicità* delle violazioni, elevando il rischio ambientale al livello della continuità operativa.

La legge, inoltre, introduce un mutamento strutturale del paradigma di responsabilità, in quanto sposta l'attenzione del legislatore e dell'autorità giudiziaria dal singolo fatto illecito alla capacità complessiva dell'organizzazione di prevenire e governare il rischio ambientale. In tale prospettiva, la responsabilità dell'ente non è più valutata esclusivamente in relazione alla commissione di uno specifico reato, ma anche in funzione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei controlli interni e delle modalità con cui l'ente gestisce processi operativi ripetitivi e strutturati.

L'anticipazione della soglia di rilevanza penale, l'ampliamento delle fattispecie incriminatrici anche con riferimento a condotte riguardanti rifiuti non pericolosi e la valorizzazione del contesto territoriale e della potenzialità lesiva delle attività comportano che operazioni ordinarie possano integrare ipotesi penalmente rilevanti in presenza di carenze organizzative o di controlli inadeguati, anche indipendentemente dalla produzione di un danno ambientale già verificato. Ne consegue che eventuali carenze sistemiche del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ovvero la tolleranza di prassi operative non conformi, possono essere considerate esse stesse indice di responsabilità dell'ente, a prescindere dalla gravità del singolo episodio.

Il rischio per la Società non è pertanto circoscritto all'applicazione di sanzioni pecuniarie, ma consiste nella possibilità di essere qualificata come organizzazione strutturalmente inadeguata rispetto alla gestione del rischio ambientale. Per una società operante nel settore della gestione dei rifiuti e incaricata di un servizio di interesse pubblico, tale qualificazione assume particolare rilevanza, in quanto può determinare

l'applicazione di sanzioni interdittive idonee a incidere direttamente sulla possibilità di proseguire l'attività affidata e sulla continuità del servizio.

5.1 ARTICOLO 25-UNDECIES - Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;
- e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;
- e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
- a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
 - 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 452-bis codice penale (Inquinamento ambientale);**
- **Articolo 452-quater codice penale (Disastro ambientale);**
- **Articolo 452-quinquies codice penale (Delitti colposi contro l'ambiente);**
- **Articolo 452-octies codice penale (Circostanze aggravanti);**
- **Articolo 452-sexies codice penale (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività);**
- **Articolo 452-septies codice penale (Impedimento del controllo);**
- **Articolo 452-terdecies codice penale (Omessa bonifica);**
- **Articolo 452-quaterdecies codice penale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);**
- **Articolo 727-bis codice penale (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);**
- **Articolo 733-bis codice penale (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto);**
- **Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150;**
- **Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150;**
- **Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150;**
- **Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale - Sanzioni penali);**

- Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi sul suolo);
- Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee);
- Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi in reti fognarie);
- Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi di sostanze pericolose);
- Articolo 255-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari);
- Articolo 255-ter decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Abbandono di rifiuti pericolosi);
- Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
- Articolo 256-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Combustione illecita di rifiuti);
- Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Bonifica dei siti);
- Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);
- Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Spedizione illegale di rifiuti);
- Articolo 259-ter decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Delitti colposi in materia di rifiuti);
- Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
- Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Sanzioni);
- Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive);
- Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento doloso);
- Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento colposo).

Normativa ambientale rilevante ai fini della prevenzione dei reati

Inoltre, costituiscono norme ambientali di riferimento, la cui violazione può *integrare o concorrere alla commissione dei reati sopra indicati*, le seguenti disposizioni:

- Divieto di scarico sul suolo
(art. 103 D.Lgs. 152/2006);
- Divieto di scarico nel sottosuolo
(art. 104 D.Lgs. 152/2006);
- Scarichi in pubblica fognatura
(art. 107 D.Lgs. 152/2006);

- Disciplina degli scarichi di sostanze pericolose
(art. 108 D.Lgs. 152/2006);
- Divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti
(art. 192 D.Lgs. 152/2006).

La violazione delle suddette disposizioni assume rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 **qualora integri le fattispecie penalmente rilevanti previste dal D.Lgs. 152/2006.**

I seguenti reati, pur non costituendo autonomi reati presupposto ambientali, possono assumere rilievo quali *condotte strumentali o accessorie* alla commissione dei reati ambientali:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti o certificazioni amministrative
(art. 477 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.).

Tali condotte possono incidere, in particolare, sulla **veridicità della documentazione ambientale**, delle autorizzazioni, dei formulari e dei registri di tracciabilità dei rifiuti.

6. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Il **D.lgs. n. 231/2007** ha recepito la Terza Direttiva Comunitaria Antiriciclaggio ed ha introdotto nuove regole per rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro sporco ed al finanziamento del terrorismo. L'obiettivo della norma è la protezione dell'integrità dei sistemi finanziari ed economici, ed indirettamente la protezione della stabilità dei medesimi.

Tali misure si riflettono anche all'interno del sistema della responsabilità amministrativa degli enti, attraverso l'introduzione dell'art. **25 – octies tra il catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001.**

6.1 ART. 25-OCTIES - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 648 codice penale (Ricettazione);**
- **Articolo 648-bis codice penale (Riciclaggio);**
- **Articolo 648-ter codice penale (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);**
- **Articolo 648-ter.1 codice penale (Autoriciclaggio).**

7. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il comma 1 dell'art. 2 del **D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109** ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto l'**articolo 25-duodecies** nel corpo del D.lgs. 231/2001.

7.1 ARTICOLO 25-DUODECIES - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine);**
- **Articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).**

8. REATI DI ABUSO DI MERCATO

La Legge comunitaria 2004 (**L. 18 aprile 2005, n. 62**) ha disposto una serie di modifiche al Testo Unico della Finanza finalizzate a rendere più efficace la repressione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

La disciplina segue quattro principali direttrici:

- (i) estensione dei doveri di disclosure in capo alle società quotate, ed ai soggetti loro collegati, obbligati a dare più ampia diffusione alle informazioni privilegiate afferenti alla loro sfera di attività;
- (ii) inasprimento delle sanzioni penali per i predetti reati;
- (iii) istituzione di specifiche sanzioni amministrative dirette specificamente a colpire l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato;
- (iv) rafforzamento dei poteri amministrativi e sanzionatori della Consob.

In particolare l'art. 9, comma terzo, della legge comunitaria integra il D.lgs. n. 231/2001 mediante il nuovo art. 25-sexies.

8.1 ARTICOLO 25-SEXIES - Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate);**
- **Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Manipolazione del mercato).**

9. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

L'articolo 7, **Legge n. 48 del 18 marzo 2008** (*“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008) ha novellato il D.lgs. 231/2001 inserendo nel novero dei reati-presupposto i delitti informatici, e conseguenti al trattamento illecito di dati, ovvero **l'art. 24-bis**.

9.1 ARTICOLO 24-BIS - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici);**
- **Articolo 615-ter codice penale (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);**

- Articolo 615-quater codice penale (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici);
- Articolo 617-quater codice penale (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche);
- Articolo 617-quinquies codice penale (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
- Articolo 629 codice penale (Estorsione);
- Articolo 635-bis codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);
- Articolo 635-ter codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico);
- Articolo 635-quater codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici);
- Articolo 635-quater.1 codice penale (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- Articolo 635-quinquies codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse);
- Articolo 640-quinquies codice penale (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica);
- Articolo 1 (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica) Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

Convergenza tra NIS2 e D.Lgs. 231/2001: La non conformità alla Direttiva NIS2 (dir. 2022/2555), recepita dal D.lgs. 138/2024 - misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea, secondo la Risoluzione ACN 164179, può essere utilizzata in sede penale come prova di *culpa in organizzando*, creando di fatto una presunzione di inadeguatezza del MOGC in materia di reati informatici che l'ente è chiamato a confutare attivamente.

Sistemi di intelligenza artificiale e tutela della privacy

L'interazione tra sistemi di intelligenza artificiale e tutela della privacy si colloca in modo particolarmente rilevante nell'area di prevenzione dei reati informatici e del trattamento illecito di dati, riconducibili, in termini di responsabilità dell'ente, soprattutto all'art. 24-bis d.lgs. 231/2001 e alle fattispecie collegate in materia di illecito trattamento di dati personali. Nel sistema del d.lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente è costruita, in sintesi, intorno al concetto di colpa di organizzazione: l'ente risponde quando l'assetto organizzativo e di controllo risulta inidoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi, alla luce delle conoscenze disponibili e della prevedibilità del rischio.

Nell'ambito dei reati informatici e del trattamento illecito dei dati personali, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che trattano dati, che interagiscono con i sistemi informativi aziendali o che incidono su processi sensibili è considerato fattore di rischio rilevante ai fini del presente Modello.

L'ente assicura che tali sistemi siano adottati e utilizzati nel rispetto delle misure di prevenzione previste dal Modello e delle specifiche linee di condotta contenute nel Codice di Condotta e nelle policy aziendali in materia di sicurezza informatica, protezione dei dati personali e utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale.

In particolare, l'ente richiama l'obbligo di conformarsi alle regole interne che disciplinano la valutazione preventiva dei rischi connessi all'impiego di sistemi di AI, la definizione di ruoli e responsabilità, le modalità di utilizzo e supervisione dei sistemi stessi, nonché i presidi di sicurezza, controllo e monitoraggio, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 24-bis del d.lgs. 231/2001 e delle fattispecie di illecito trattamento dei dati personali.

10. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

10.1 ARTICOLO 24-TER - Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere);**
- **Articolo 416-bis codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere);**
- **Articolo 416-ter codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso);**
- **Articolo 630 codice penale (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);**
- **Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);**
- **Articolo 407 codice procedura penale (Termini di durata massima delle indagini preliminari).**

11. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'articolo 15 della **L. 99/2009** (*“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*) ha esteso la punibilità della Società nelle ipotesi di commissione dei reati di violazione del diritto di autore, introducendo tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001 **l'articolo 25-novies**.

11.1 ARTICOLO 25-NOVIES - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);**
- **Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);**
- **Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);**
- **Articolo 171-septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);**
- **Articolo 171-octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).**

12. REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETA, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento dell'**art. 25-bis** del D. Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 6 del **D.L. 25 settembre 2001 n. 350**, convertito in legge dalla L. 23 novembre 2001 n. 409.

12.1 ARTICOLO 25-BIS - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 453 codice penale (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate);**
- **Articolo 454 codice penale (Alterazione di monete);**
- **Articolo 455 codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate);**
- **Articolo 457 codice penale (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede);**
- **Articolo 459 codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto);**
- **Articolo 460 codice penale (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo);**
- **Articolo 461 codice penale (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata);**
- **Articolo 464 codice penale (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati);**
- **Articolo 473 codice penale (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni);**
- **Articolo 474 codice penale (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).**

13. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

I delitti contro l'industria e il commercio richiamati dal D. Lgs. 231/2001 sono stati introdotti con l'inserimento dell'**art. 25-bis.1** ad opera dell'art.15, comma 7, lettera b del **D.L. 23 Luglio 2009 n. 99**.

13.1 ARTICOLO 25-BIS.1 - Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 513 codice penale (Turbata libertà dell'industria o del commercio);**
- **Articolo 513-bis codice penale (Illecita concorrenza con minaccia o violenza);**
- **Articolo 514 codice penale (Frodi contro le industrie nazionali);**

- **Articolo 515 codice penale (Frode nell'esercizio del commercio);**
- **Articolo 516 codice penale (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine);**
- **Articolo 517 codice penale (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci);**
- **Articolo 517-ter codice penale (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale);**
- **Articolo 517-quater codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali).**

14. REATI REALIZZATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE ALL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, REATI DI RAZZISMO E XENOFobia

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono richiamati dal D.lgs. 231/2001 all'**art. 25-quater** introdotto, introdotto dall'art. 3 della **legge 14 gennaio 2003, n. 7**.

Si tratta, in particolare, dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" (art. 25-quater, comma 1), nonché dei delitti, diversi da quelli indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999" (art. 25-quater, comma 4).

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001.

14.1 ARTICOLO 25-QUATER - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- Articolo 270-bis codice penale (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
- Articolo 270-ter codice penale (Assistenza agli associati);
- Articolo 270-quater codice penale (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
- Articolo 270-quater1 codice penale (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo);
- Articolo 270-quinquies codice penale (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
- Articolo 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo);
- Articolo 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro);
- Articolo 270-quinquies.3 codice penale (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo);
- Articolo 270-sexies codice penale (Condotte con finalità di terrorismo);
- Articolo 280 codice penale (Attentato per finalità terroristiche o di eversione);
- Articolo 280-bis codice penale (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
- Articolo 280-ter (Atti di terrorismo nucleare);
- Articolo 289-bis codice penale (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
- Articolo 302 codice penale (Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo);
- Articolo 270-bis.1 codice penale (Circostanze aggravanti e attenuanti);
- Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

Successivamente, con la **legge 9 gennaio 2006 n. 7**, è stato introdotto anche l'**articolo 25-quater.1** del tra i reati presupposto, relativo alle "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

14.2 ARTICOLO 25-QUATER.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

La fattispecie di reato richiamata è quella di cui all'**articolo 583-bis codice penale (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)**.

Il quadro delle misure introdotte dalla **legge 1 agosto 2003, n. 228**, per reprimere il fenomeno della tratta di persone, si completa con la previsione di sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti degli enti, allorché i soggetti che li rappresentino o che ricoprano le particolari cariche previste dal Decreto, commettano reati contro la personalità individuale. A tal fine l'art. 5, introduce nel corpo del D.lgs. 231/01 l'**art. 25-quinquies**.

14.3 ARTICOLO 25-QUINQUIES - Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 600 codice penale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);**
- **Articolo 600-bis codice penale (Prostituzione minorile);**
- **Articolo 600-ter codice penale (Pornografia minorile);**
- **Articolo 600-quater codice penale (Detenzione di materiale pornografico);**
- **Articolo 600-quater.1 codice penale (Pornografia virtuale);**
- **Articolo 600-quinquies codice penale (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);**
- **Articolo 601 codice penale (Tratta di persone);**
- **Articolo 602 codice penale (Acquisto e alienazione di schiavi);**
- **Articolo 603-bis codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);**
- **Articolo 609-undecies codice penale (Adescamento di minorenni).**

La Legge 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha disposto (con l'art. 5, comma 2) l'introduzione dell'**art. 25-terdecies** nel D.lgs. 231/20011

14.4 ARTICOLO 25-TERDECIES - Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

15. REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO APPARECCHI VIETATI

La legge n. 39 del 2019 recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.”* ha previsto, con l'art. 5, comma 1, una nuova fattispecie di reato presupposto, introducendo al d.lgs. 231/2001 l'**art. 25-quaterdecies**.

15.1 ARTICOLO 25-QUATERDECIES - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Frode in manifestazioni sportive);**
- **Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa).**

16. REATI TRANSNAZIONALI

La legge 16 marzo 2006, n. 146, *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”*, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale.

È bene specificare che per **reato transnazionale** si considera:

- *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*
- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”*

Per **gruppo criminale organizzato**, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende “*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*”.

In linea generale, nell’ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ex D. Lgs. N. 231/2001, vengono in considerazione, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state commesse, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato. Nello specifico le fattispecie rilevanti sono le seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (art. 416.bis. 1 c.p) - *introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato da Legge n. 60 del 24 maggio 2023*
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 d.lgs. 141/2024;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, co. 10), dispone l’applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all’ente.

17. REATO DI CONTRABBANDO

Il **D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75**, attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (Direttiva PIF), ha introdotto – tra l’altro – con l’art. 5, comma 1, lett. d), il reato di “Contrabbando” ex **art. 25 sexiesdecies**.

17.1 ARTICOLO 25-SEXIESDECIES - Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)), si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

Il **D.Lgs. n. 141/2024** sostituisce il riferimento dell'art. 25-sexiesdecies del Decreto 231 ai reati previsti dal D.P.R. n. 43/1973 (recante disposizioni legislative in materia doganale), che è stato abrogato dall'art. 8 del decreto in esame (Abrogazioni), con i reati previsti dalle disposizioni complementari al codice doganale dell'unione, di cui agli artt. 78 ss. All. I del D.Lgs:

- **Articolo 78 (Contrabbando per omessa dichiarazione);**
- **Articolo 79 (Contrabbando per dichiarazione infedele);**
- **Articolo 80 (Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine);**
- **Articolo 81 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti);**
- **Articolo 82 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti);**
- **Articolo 83 (Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento);**
- **Articolo 84 (Contrabbando di tabacchi lavorati);**
- **Articolo 85 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati);**
- **Articolo 86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati);**
- **Articolo 87 (Equiparazione del delitto tentato a quello consumato);**
- **Articolo 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando);**
- **Articolo 89 (Recidiva nel contrabbando);**
- **Articolo 90 (Contrabbando abituale);**
- **Articolo 91 (Contrabbando professionale);**
- **Articolo 92 (Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale);**
- **Articolo 93 (Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata);**
- **Articolo 94 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca);**
- **Articolo 97 (Violazioni nelle zone extra-doganali);**
- **Articolo 98 (Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria);**
- **Articolo 99 (Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione);**
- **Articolo 100 (Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili);**
- **Articolo 101 (Inosservanza di adempimenti per opere in prossimità della linea di vigilanza doganale);**
- **Articolo 102 (Rifiuto di fornire informazioni e assistenza);**
- **Articolo 103 (Altre violazioni).**

Il **D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024** ha comportato anche l'inserimento, sempre nell'Art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001, dei reati previsti dal **D.Lgs. n.504 del 1995** (Testo Unico in materia di accise):

- **Articolo 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici);**
- **Articolo 41 (Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche);**
- **Articolo 42 (Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche);**
- **Articolo 43 (Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche);**
- **Articolo 44 (Confisca);**
- **Articolo 45 (Circostanze aggravanti);**
- **Articolo 46 (Alterazione di congegni, impronte e contrassegni);**
- **Articolo 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa);**
- **Articolo 48 (Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa);**
- **Articolo 49 (Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa).**

A queste fattispecie si aggiunge il nuovo reato (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati) introdotto sempre dal Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024 (**Artt. 40-bis e seguenti del Testo Unico in materia di accise**).

18. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Il **D.lgs. n. 184/2021** relativo alla "*Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti*" per l'attuazione della direttiva europea (UE) 2019/713 ha modificato la rubrica e i commi dell'art. 493-ter del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930, ha inserito nel codice penale l'art. 493-quater e ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento del nuovo **art. 25-octies.1**.

18.1 ARTICOLO 25-OCTIES.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 493-ter codice penale (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti);**
- **Articolo 493-quater codice penale (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti);**
- **Articolo 512-bis codice penale (Trasferimento fraudolento di valori);**
- **Articolo 640-ter codice penale (Frode informatica).**

19. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

In data 22 marzo 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la **Legge 9 marzo 2022 n. 22** recante *“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”*. Si tratta di una riorganizzazione sistematica, nonché un'integrazione all'interno del Codice Penale, delle norme penali contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 (*“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*), attraverso l'inserimento del titolo VIII-bis, rubricato *“Dei delitti contro il patrimonio culturale”*, e composto da 17 nuovi articoli (da 518- a 518-undecies); con ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Ed è, l'art. 3 della Legge introduce all'interno del D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo **art. 25-septiesdecies**, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale.

19.1 ARTICOLO 25-SEPTIESDECIES - Delitti contro il patrimonio culturale

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

- Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:
- **Articolo 518-bis codice penale (Furto di beni culturali);**
- **Articolo 518-ter codice penale (Appropriazione indebita di beni culturali);**
- **Articolo 518-quater codice penale (Ricettazione di beni culturali);**
- **Articolo 518-octies codice penale (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali);**
- **Articolo 518-novies codice penale (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali);**
- **Articolo 518-decies codice penale (Importazione illecita di beni culturali);**
- **Articolo 518-undecies codice penale (Uscita o esportazione illecite di beni culturali);**
- **Articolo 518-duodecies codice penale (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici);**
- **Articolo 518-quaterdecies codice penale (Contraffazione di opere d'arte).**

20. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

La Legge n. 22 del 09 Marzo 2022, “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”, ha inserito nel Codice penale, dopo il titolo VIII del libro secondo, il titolo VIII-bis “**DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**” per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d’arte. Il titolo VIII-bis è composto da 17 nuovi articoli, con i quali si puniscono i delitti che abbiano ad oggetto i beni culturali.

La stessa legge ha ampliato i reati previsti dal D.lgs. 231/01 con l’inserimento, oltre che dell’articolo 25-septiesdecies, dell’**art. 25-duodevicies**.

20.1 ARTICOLO 25-DUODEVICIES - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 518-sexies codice penale (Riciclaggio di beni culturali);**
- **Articolo 518-terdecies codice penale (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).**

21. DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

Con la Legge 6 giugno 2025, n. 82, entrata in vigore a luglio 2025, sono diventati reati-presupposto 231 i principali delitti contro gli animali, introducendo nel D.lgs. 231/2001 il nuovo **art. 25-undevicies**.

21.1 ARTICOLO 25-UNDEVICIES - Delitti contro gli animali

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 544-bis codice penale (Uccisione di animali);**
- **Articolo 544-ter codice penale (Maltrattamento di animali);**
- **Articolo 544-quater codice penale (Spettacoli o manifestazioni vietati);**
- **Articolo 544-quinquies codice penale (Divieto di combattimenti tra animali);**
- **Articolo 638 codice penale (Uccisione o danneggiamento di animali altrui).**

22. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **D.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211**, entrato in vigore il 9 gennaio 2026, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1226, introducendo un quadro normativo organico in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (c.d. sanzioni UE), introducendo nel D.Lgs. 231/2001 **l'art. 25-octies.2**. In questo modo il legislatore collega direttamente le violazioni delle sanzioni UE alla responsabilità dell'ente, richiamando come fattispecie penali gli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del Codice Penale.

22.1 ARTICOLO 25-OCTIES.2 - Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:
 - a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;
 - b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.
2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.

Di seguito si riportano le fattispecie di reato richiamate:

- **Articolo 275-bis codice penale (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea);**
- **Articolo 275-ter codice penale (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea);**
- **Articolo 275-quater codice penale (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività);**
- **Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).**